Brescia, 15 Ottobre 2021
ODCEC

Progetti europei e nuove regole sugli scambi intraUE

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

SANTACROCE

Quadro generale

- ***La crisi globale dovuta dalla pandemia da Covid-19 ha perturbato le economie dell'UE e del resto del mondo***
- ***È in atto una profonda trasformazione segnata da problemi di carattere climatico e ambientale, dalla rivoluzione digitale e cambiamenti a livello geopolitico***
- ***Il Gap IVA, sebbene in calo, è ancora molto elevato***

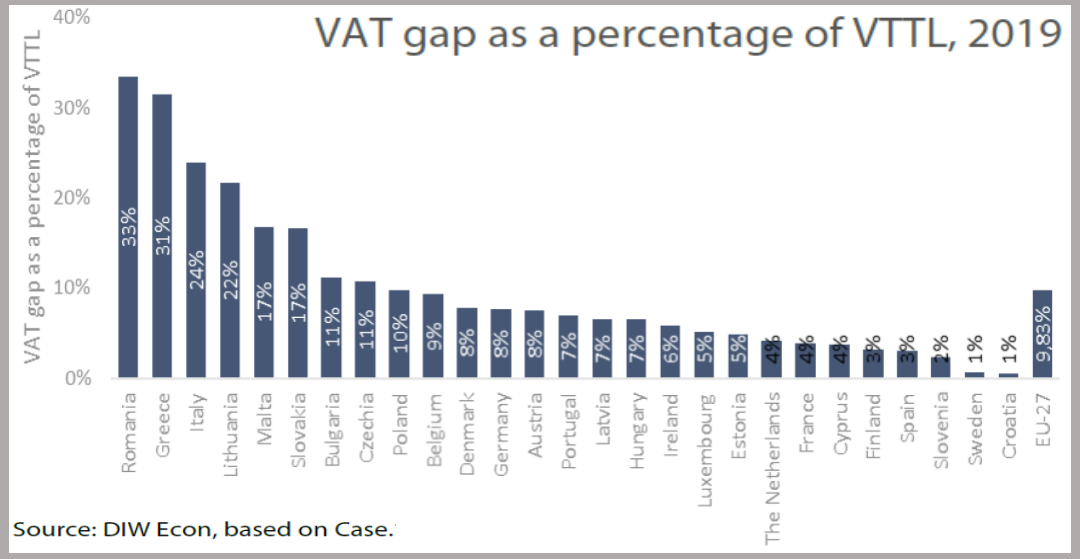

Per riprendersi dalle conseguenze della crisi ed adeguarsi alla transazione verso un mondo più verde e digitale, nei mesi e negli anni a venire, è necessaria una FISCALITITA' PIU' EQUA ED EFFICIENTE

Commissione Europea

COM(2020) 312 final, "Action plan for fair and simple taxation supporting the recovery strategy"

Le 25 azioni della Commissione europ

AZIONI

1, 4 e 5

REGISTRAZIONE E RENDICONDAZIONE

Nell'UE i contribuenti sono identificati da un codice di identificazione fiscale (CIF).
Le banche dati contenenti i dati dei contribuenti devono essere tenute aggiornate.
Se i contribuenti devono dimostrare la propria residenza fiscale (i.e. il luogo in cui sono registrati come contribuenti) ad un'amministrazione fiscale diversa dalla propria, la procedura deve essere semplice.

Le dichiarazioni semplici e precompilate il più possibile, i dati richiesti ridotti al minimo. I contribuenti devono fornire informazioni solo una volta tramite servizi elettronici digitali, sicuri ed inclusivi che fungano da sportello unico.

Le 25 azioni della Commissione europ

AZIONI

12 E 13

VERIFICA, MONITORAGGIO E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Il semplice scambio di informazioni tra gli Stati UE non è più adatto considerato il volume delle operazioni transfrontaliere, che sarà incrementato a causa della modifica delle norme IVA sull'e-commerce.

La Commissione UE esaminerà le modalità per passare dallo scambio manuale alla condivisione automatizzata di dati mediante sistemi elettronici (come già avviene per la condivisione dei dati doganali sulle importazioni).

Le 25 azioni della Commissione europ

AZIONI

17, 18, 23, 24 e 25

SEMPLIFICARE LA NORMATIVA FISCALE DELL'UE PER AUMENTARE LA COMPETITIVITA' NEL MERCATO UNICO

Per rendere l'imposizione più semplice, favorendo al contempo il rispetto delle norme, è necessario:

- aggiornare e semplificare la legislazione esistente in determinati settori (tra cui i servizi finanziari),
- garantire i diritti dei contribuenti semplificando gli obblighi fiscali
- garantire la coerenza con gli obiettivi strategici fondamentali come il Green Deal europeo,
- Ridurre la concorrenza tra gli operatori economici online e quelli con negozi fisici.

© Santacroce & Partners

Verso il sistema definitivo

In attuazione del Piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – COM(2016) 148 final

Dal 1°gennaio 2020

Quick fixes

Direttiva (UE) 2018/1910

Dal 1°luglio 2021

Pacchetto IVA per il commercio elettronico (Direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995)

Dal 1°luglio 2022 ???

(Proposta di Direttiva COM(2018) 329 final)

Tassazione nel luogo di destinazione degli scambi UE

- Il fornitore pagherà l'IVA in base all'aliquota IVA dello Stato membro di destinazione, anche se questa sarà riscossa dalle autorità fiscali del suo Stato membro di origine (sportello unico).
- Egli potrà dichiarare nello Stato membro d'origine tutta l'IVA sugli acquisti.
- Attraverso un sistema di compensazione, gli Stati membri ridistribuiranno il gettito fiscale secondo il principio dell'imposta generale sui consumi. Di conseguenza, il numero di soggetti passivi IVA verrà ridotto.

Dal 1°gennaio 2024

Direttiva (UE) 2020/284 sui servizi di pagamento relativi all'e-commerce

Sono introdotti alcuni requisiti per i **prestatori di servizi di pagamento** per tenere la documentazione dei pagamenti transfrontalieri relativi al **commercio elettronico**. Le informazioni saranno messe a disposizione delle autorità fiscali subordinatamente a condizioni molto rigorose, comprese quelle relative alla protezione dei dati.

Dal 1°gennaio 2025

Direttiva (UE) 2020/285 per le piccole imprese

Norme semplificate per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per creare un ambiente fiscale più vantaggioso per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.

La risposta italiana

Riforma IVA per l'e-commerce

Restano delle questioni aperte

Triangolare nazionale con cessionario non soggetto passivo d'imposta	*Una società IT1 vende dei beni ad un'altra società IT2, la quale, a sua volta, nell'ambito dell'attività di e-commerce, vende beni a consumatori finali tedeschi. Il trasporto/spedizione della merce è a cura di IT1 per conto di IT2. La prima cessione (da IT1 a IT2) può considerarsi non imponibile ai sensi dell'art. 58 DPR 633/1972?*
Triangolare intraUE con cessionario non soggetto passivo d'imposta	*Una società FR vende dei beni ad un'altra società IT, la quale a sua volta, nell'ambito dell'attività di e-commerce vende beni a consumatori finali DE. Il trasporto/spedizione della merce è a cura di FR per conto di IT. L'acquisto effettuato da IT può considerarsi non imponibile ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.L. 331/1993 (art. 141 Direttiva 2006/112/CE) in quanto gli stessi beni saranno assoggettati ad IVA nello Stato membro di destinazione (Germania) in virtù della vendita a distanza verso il consumatore finale? In caso di risposta negativa, in che modo andrebbero conciliate le norme IVA disciplinanti le operazioni triangolari con la riforma in tema di e-commerce?*
Vendita presso negozio italiano con invio merce in UE	Una vendita presso un negozio in Italia ad un cliente FR effettuata in presenza fisica del cliente ma con spedizione dei beni, a cura del negozio, direttamente all'indirizzo di residenza del cliente FR può considerarsi quale vendita a distanza ai fini IVA?
Emissione della fattura	Nelle vendite a distanza intraUE di beni verso il consumatore finale territorialmente rilevanti nello Stato di destinazione, nell'ipotesi in cui il cedente decida di non avvalersi dell'OSS ma di adempiere agli obblighi di versamento e dichiarazione IVA in tale Stato tramite un proprio identificativo IVA, come va gestita l'operazione sul piano della fatturazione? E ai fini Intrastat?

La risposta italiana

Obiettivi raggiunti

Riforma IVA per l'e-commerce

Il D.Lgs. 83/2021 ha modificato il DPR 633/72 e il D.L. 331/1993

Riduzione Gap IVA

- Evasione fiscale stimata in Italia per il 2020: 109 miliardi
- Evasione effettiva: 95 milioni

La **fatturazione elettronica** e lo **split payment** fanno scendere l'evasione dell'IVA sotto la soglia del 20%

Obbligo di fattura elettronica

Obiettivi da raggiungere

Recepimento Quick Fixes

Proc. d'infrazione 2020/0070 per mancato recepimento della Direttiva (UE) 2018/1910

Riforma aliquote e base imponibile IVA – *Bozza legge delega*

La risposta italiana

Recepimento Quick fixes ???

Schema di decreto legislativo in approvazione

TEMI DA RECEPIRE

Numero di identificazione IVA negli scambi UE	*CALL OFF STOCK*	*OPERAZIONI A CATENA*
La verifica della partita IVA del cessionario UE e la presentazione degli elenchi INTRASTAT diventano determinanti ai fini della non imponibilità della cessione intracomunitaria	QUESTIONI DA APPROFONDIRE • *Scegliere il metodo contabile (LIFO o FIFO) da utilizzare per determinare il periodo di 12 mesi riguardo le merci «alla rinfusa» (da preferire il metodo FIFO)* • *Flessibilità sulla tenuta dei registri di call off stock. Consigliati i registri elettronici in luogo di quelli cartacei.* • *Adeguamento degli INTRASTAT*	*Attenzione alle condizioni dell'accordo tra il soggetto che cura il trasporto e l'operatore intermedio* • *Se il rischio del trasporto grava sul primo cedente, è costui che effettua la cessione intraUE* • *Se il rischio del trasporto grava sull'operatore intermedio, Il trasporto è imputato alla cessione fatta all'operatore intermedio*

La risposta italiana

Fatturazione elettronica anche nei rapporti con l'estero

Abolizione dell'ESTEROMETRO

- Legge di Bilancio 2021-

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati trasmessi tramite esterometro dovranno essere trasmessi all'AdE telematicamente tramite lo SdI, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica

La trasmissione va effettuata:

- per le **operazioni attive**, entro i normali termini di emissione della fattura;
- per le **operazioni passive**, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di **effettuazione dell'operazione**

Attenzione

I servizi generici resi o ricevuti da operatori non residenti:

- *Se sono «non continuativi» o «prestazioni uniche», si ritengono effettuati all'ultimazione e/o pagamento anche in acconto della prestazione;*
- *Se sono «continuativi» per un periodo superiore a un anno, si considerano effettuati al termine di ciascun anno solare se non sinano maturati pagamenti, anche parziali, nel medesimo periodo*

Art. 6, comma 6, DPR 633/72

La situazione negli altri Paesi europei

Situazione generale della fatturazione elettronica nei Paesi UE

Non esiste un obbligo specifico di fatturazione elettronica

E-FATTURA B2G

STATO MEMBRO	OBBLIGO	PARTICOLARITA'
AUSTRIA	✓	Obbligo limitato alla fattura verso gli **enti governativi federali**. **Per altri enti governativi**: nessun obbligo ma devono essere in grado di ricevere e-fatture
GERMANIA	✓	• **Dal 27.11.2020**: **OBBLIGO nei confronti di tutti gli enti pubblici**
POLONIA	✓	**DA NOVEMBRE 2020**: OBBLIGO nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche.
PORTOGALLO	✓	**Obbligo PROGRESSIVO** in ragione della tipologia di fornitore: - grandi aziende dal 31 dicembre 2020 - piccole e medie aziende al 30 giugno 2021 - micro aziende entro il 31 dicembre 2021
SPAGNA	✓	**OBBLIGO PER FORNITURE SUPERIORI A 5.000 EURO** Gli enti pubblici possono permettere la fatturazione cartacea per transazioni non superiori a 5.000 euro. Un portale di entrata unificato (**FACe**) gestisce la consegna della fattura elettronica all'ente pubblico ente pubblico. Le fatture devono essere presentate al portale nel formato obbligatorio ***Facturae***.

La situazione negli altri Paesi europei

Situazione generale della fatturazione elettronica nei Paesi UE

Non esiste un obbligo specifico di fatturazione elettronica

E-FATTURA B2B

STATO MEMBRO	OBBLIGO	PARTICOLARITA'
FRANCIA	✓	**A partire dal 1° gennaio 2023 introduzione progressiva dell'obbligo** (in base alle dimensioni e al settore di attività delle aziende) sino a ricomprendere tutti i contribuenti **entro il 2025**. Primo documento di analisi (con diverse possibili soluzioni tecniche adottabili): relazione della DGFIP - Direction générale des Finances publiques di Novembre 2020 Alcuni flussi (**fatture B2C e internazionali**) non saranno oggetto di fatturazione elettronica ma di **report** inviati al fisco
POLONIA	✓	• **Bozza di decreto del 5.2.2021** in consultazione pubblica per introduzione obbligatoria e-fattura B2B • **Sistema modellato su quello IT:** formato strutturato, emesso, ricevuto e scambiato attraverso una piattaforma tecnologica centralizzata • **Obbligo dal 2023** con avvio sperimentale da **Ottobre 2021**
ALBANIA	✓	• **Entro Luglio 2021 per tutte le transazioni B2B non in contanti** (in modo graduale dal 1.9.2020 per tutte le transazioni in contanti da parte dei contribuenti di una certa soglia) • i contribuenti devono utilizzare un software certificato per trasmettere fatture elettroniche a una piattaforma centralizzata di fatturazione: la fattura deve presentare alcuni contenuti obbligatori ed essere firmata digitalmente. L'autorità fiscale, dopo aver liquidato la fattura, genera un numero di identificazione unico (NIVF) prima di restituire la fattura al fornitore. Il fornitore aggiunge il NIVF alla fattura e la rilascia all'acquirente.

© Santacroce & Partners

SANTACROCE

SANTACROCE & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA
Via Giambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3